

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2002**

che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati

[notificata con il numero C(2002) 2586]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha già adottato una serie di decisioni relative all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE.
- (2) Potrà essere necessario adattare tali decisioni al progresso tecnico.
- (3) Questo è il caso delle decisioni della Commissione 95/467/CE ⁽³⁾, 96/577/CE ⁽⁴⁾, 96/578/CE ⁽⁵⁾ e 98/598/CE ⁽⁶⁾.
- (4) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/467/CE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (1/4), inserire «forme per intonaco in gesso fibroso» dopo «pannelli in gesso fibroso»;
- 2) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (2/4), inserire «forme per intonaco in gesso fibroso» dopo «gesso da intonaco»;
- 3) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (4/4), inserire il gruppo di prodotti «forme per intonaco in gesso fibroso» dopo «elementi per soffitto e intonaci».

Articolo 2

La decisione 96/577/CE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato I, quinto trattino, inserire il testo seguente dopo «ugelli/sprinkler/attacchi per l'acqua»: «gruppi valvola per contenitori ad alta pressione e relativi attuatori, selettori e relativi attuatori, dispositivi non elettrici di disattivazione, connettori flessibili, manometri e pressostati, dispositivi meccanici di pesata, valvole di ritenuta e valvole antiritorno»;

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25.

- 2) nell'allegato II, nella tabella del gruppo di prodotti ALLARME E RILEVAZIONE DI INCENDI, SISTEMI ANTINCENDIO FISSI, SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL FUOCO, DEL FUMO E PRODOTTI ANTIESPLOSIONE (1/1), inserire la casella seguente alla fine della sezione «sistemi antincendio e di estinzione»:

Gruppi valvola allarme umidi	Protezione contro gli incendi		1
Gruppi valvola allarme a secco			
Gruppi valvola allarme inondazione			
Dispositivi multipli di controllo			
Gruppi valvola per contenitori ad alta pressione e relativi attuatori			
Selettori e relativi attuatori			
Dispositivi non elettrici di disattivazione			
Connettori flessibili			
Manometri e pressostati			
Dispositivi meccanici di pesata			
Valvole di ritenuta e valvole antiritorno			

Articolo 3

La decisione 96/578/CE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), cancellare la parola «lavandini» dalla prima riga della tabella; il paragrafo inizia pertanto con le parole «Lavabi per uso privato e collettivo; ...»;
- 2) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), inserire dopo la casella del titolo la casella seguente:

Lavandini	Preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie ed evacuazione delle acque usate domestiche		4 ⁽⁴⁾
-----------	---	--	------------------

⁽⁴⁾ Sistema 1: cfr. direttiva 89/106/CEE, allegato III, punto 2 i), senza prova di controllo di campioni.

Articolo 4

La decisione 98/598/CE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) il trattino nella prima casella «calcestruzzo, malta e boiaccia», e il trattino nella quarta casella «calcestruzzo malta e boiaccia» sono soppressi;
- 2) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) inserire la casella seguente:

Aggregati e riempitivi per calcestruzzo, malta e boiaccia	Per costruzioni edili, di strade e altre opere di ingegneria civile		4
---	---	--	---

- 3) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) il trattino nella prima casella «calcestruzzo, malta e boiaccia», e il trattino nella quarta casella «calcestruzzo malta e boiaccia» sono soppressi;

- 4) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) inserire la casella seguente:

Aggregati e riempitivi per calcestruzzo, malta e boiaccia	Per costruzioni edili, di strade e altre opere di ingegneria civile		2 +
---	---	--	-----

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
